



COMUNE DI GRADO

PROVINCIA DI GORIZIA

Piazza Biagio Marin, 4 - cap 34073 Codice Fiscale e Partita IVA 00064240310
tel. 0431 898289 – fax. 0431 878925 – P.E.C. comune.grado@certgov.fvg.it

AREA TECNICA

BANDO PER L'ADESIONE ALLA STRATEGIA DI COOPERAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE "MAR E TIARIS" E L'ACCESSO INDIVIDUALE AL TIPO DI INVESTIMENTO 1.1 "Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole (4.1.1)" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – MISURA 16 COOPERAZIONE . TIPO DI INTERVENTO 16.7.1

Con il presente Bando il Comune di Grado, in esecuzione della determinazione n. 564 dd. 19.07.2018, in qualità di capofila (LP) della Strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale denominata "Mar e Tiaris", intende selezionare le imprese secondo criteri di trasparenza e pari opportunità, nei Comuni di Grado, Aquileia, Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Ruda, San Canzian d'Isonzo, Staranzano, Terzo di Aquileia e Turriaco, in preparazione alla presentazione della domanda di sostegno a valere dell'Invito a presentare le strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale – Misura 16 – Cooperazione. Tipo di intervento 16.7.1 del PSR 2014-2020 della Regione Autonoma FVG, allegato alla DGR n. 788 del 21.03.2018.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente bando mira a ricercare i soggetti privati che possano realizzare il tipo di investimento in oggetto, finalizzato a potenziare la competitività e migliorare la redditività, le prestazioni e la sostenibilità globale delle imprese agricole salvaguardando, nel contempo, il patrimonio agro ambientale in cui le aziende operano. Inoltre l'investimento è rivolto anche allo sviluppo dei mercati locali, quali filiere contraddistinte da pochi passaggi che privilegiano il contatto diretto fra il produttore e il consumatore, in un ambito territoriale ben delineato, nel quale la vendita al consumatore finale avviene a una distanza non superiore a 30 km dal luogo di produzione.
2. Nell'ambito della strategia Mar e Tiaris l'obiettivo è quello di aumentare la vendita diretta dei propri prodotti in forma organizzata sui mercati locali, come il potenziamento delle strutture produttive aziendali, l'aumento degli spacci aziendali per la vendita diretta, la realizzazione di un piccolo impianto di trasformazione. Inoltre, per migliorare il paesaggio agricolo lungo le piste ciclabili, verrà finanziata la piantumazione di schermature vegetali.
3. In questa fase il Capofila effettuerà attività di istruttoria e selezione in riferimento al possesso dei requisiti di ammissibilità e all'applicazione dei parametri di selezione adottati per il tipo di intervento in oggetto.
4. I soggetti che verranno selezionati dal Capofila, insieme agli altri partner pubblico – privati che si impegneranno ad attuare la strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale "Mar e Tiaris", dovranno sottoscrivere l'accordo di cooperazione – Allegato A - del presente bando. Entro il 1 ottobre 2018, salvo

eventuali proroghe, il Capofila presenterà la domanda di sostegno allegando l'accordo di cooperazione sottoscritto e i progetti selezionati.

5. Il capofila è il soggetto pubblico rappresentante tutti i partner ed è l'interlocutore unico nei confronti dell'Autorità di gestione del PSR, del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura e dell'Organismo Pagatore – AGEA o suo delegato; è referente per la rendicontazione delle spese di tutti i partner, riceve il contributo ed è tenuto a ripartire gli importi ricevuti tra i soggetti attuatori delle azioni previste dalla strategia di cooperazione.

6. A seguito della presentazione della domanda di sostegno da parte del Capofila, la struttura responsabile di misura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il supporto del nucleo tecnico e del Servizio comparto agricolo, istruirà e selezionerà le strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale e i partenariati misti pubblico-privati che devono attuarle, verificando, con il supporto dell'ufficio attuatore le attività di istruttoria e selezione eseguite dai partenariati di cui al precedente capoverso, a seguito di presentazione.

Articolo 2 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle operazioni da attuare nei Comuni di Grado, Aquileia, Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Ruda, San Canzian d'Isonzo, Staranzano, Terzo di Aquileia e Turriaco.

Articolo 3 Struttura competente

1. Ai fini del presente bando la struttura responsabile della tipologia di intervento è:

Soggetto Capofila - Amministrazione delegata

COMUNE DI GRADO

Codice Fiscale: 00601910102 - Partita IVA: 00170300990

Sede legale: Piazza Biagio Marin n. 4, 34073 – GRADO (GO)

PEC: comune.grado@certgov.fvg.it

Sito web: www.comunegrado.it

Responsabile del procedimento: Arch. Maria Antonietta Genovese – dirigente Area Tecnica

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Francesca Trapani – istruttore tecnico Servizio Ambiente e europrogettista della Strategia Mar e Tiaris

Contatti: Area Tecnica – Servizio Ambiente

c/o Via G. Leopardi n. 16 – 34073 GRADO (GO)

Tel. 0431289, fax. 0431.878925, e-mail: ambiente@comunegrado.it

Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 250.000,00 di spesa pubblica.

2. Il Lead Partner può assegnare ulteriori risorse al presente bando nel caso di nuove disponibilità finanziarie.

3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo 24, entro la data di validità della stessa.

Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'Ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale

effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).

2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata all'Ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale. L'Ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

3. Per gli interventi che ricadono nei siti Natura 2000 a norma delle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli", sono consentite le sole operazioni coerenti con gli obiettivi di gestione dei siti interessati. La coerenza di tali interventi è verificata per mezzo del procedimento di verifica di significatività dell'incidenza di cui alla delibera giunta n. 1323 del 11 luglio 2014 presentata al Servizio competente (Servizio paesaggio e biodiversità).

4. Per gli interventi che ricadono nei Biotopi di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali", sono consentite le sole operazioni coerenti con le norme di tutela e le modalità di gestione del Biotopo. La coerenza di tali interventi è verificata mediante l'acquisizione del parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette di cui all'art. 8 della L.R. n. 42/1996.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

- a) le imprese agricole individuali o societarie
- b) le cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno o l'allevamento di animali.

2. Le imprese che aderiscono all'accordo di cooperazione, al momento della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatto salvo per le imprese agricole non soggette all'iscrizione secondo la normativa vigente;
- b) non essere impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
- c) sede legale o unità operativa nel territorio regionale;
- d) per le imprese agricole, inoltre, essere agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al capo I, sezione III del regolamento (UE) n. 639/2014.

3. I requisiti di cui al comma 2 dovranno sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avverrà sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale.

4. Tutti i soggetti che aderiscono al partenariato costituiscono e aggiornano il proprio fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura).

5. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei soggetti che aderiscono all'accordo di cooperazione comporterà l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o della parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva la possibilità di integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale n. 7/2000.

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno sarà erogato in forma di aiuto in conto capitale con l'aliquota pari al 40% del costo totale ritenuto ammissibile.

Articolo 9 Costo minimo e contributo massimo

1. Il costo minimo ammissibile dell'investimento è pari a euro 40.000,00.
2. Il contributo massimo ammissibile della domanda è pari a euro 50.000,00.

Articolo 10 Sottointerventi ammissibili

1. Saranno ammissibili gli interventi coerenti con la strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale Mar e Tiaris, in particolare gli investimenti destinati alla diversificazione aziendale orientata all'aumento della vendita diretta dei propri prodotti in forma organizzata sui mercati locali, come il potenziamento delle strutture produttive aziendali, l'aumento degli spacci aziendali per la vendita diretta, la realizzazione di un piccolo impianto di trasformazione; inoltre, per migliorare il paesaggio agricolo lungo le piste ciclabili, verrà finanziata la piantumazione di schermature vegetali.

2. In relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende e allo sviluppo dei mercati locali sono ammissibili i seguenti interventi:

- a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di fabbricati produttivi, funzionali al ciclo produttivo, di serre, di strutture zootecniche e di fabbricati adibiti alla prima lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti agricoli, compresi interventi di efficientamento energetico, mediante l'isolamento termico degli involucri degli edifici agricoli produttivi funzionali all'attività aziendale esistente, relativi strumenti di regolazione, ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia in azienda;
- b) l'acquisto di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresa l'impiantistica di collegamento, per la gestione o l'esecuzione delle operazioni collegate al ciclo colturale, di raccolta e all'allevamento, di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresa l'impiantistica di collegamento per la trasformazione o la commercializzazione di prodotti agricoli, di impianti solari – termici e fotovoltaici integrati su edifici agricoli e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili, ivi compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami (residui delle lavorazioni) termici e di trigenerazione nonché per l'acquisto ed installazione di accumulatori dell'energia prodotta (autoconsumo);
- c) per la realizzazione dei seguenti miglioramenti fondiari:

c.1) sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, finalizzate al contenimento dell'erosione del suolo e che non abbiano effetti di riduzione di habitat di interesse comunitario;

c.2) impianti frutticoli, escluse le *short rotation*, le colture dedicate a biomassa in genere e gli impianti di piante annuali;

c.3) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo;

c.4) terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per la regimazione delle acque superficiali;

c.5) viabilità aziendale ed elettrificazione aziendale.

- d) schermature vegetazionali per il miglioramento del paesaggio e la mitigazione della propagazione dei rumori e delle emissioni odorigene e gassose derivanti dalle lavorazioni.

Articolo 11 Requisiti specifici di ammissibilità

1. Ai fini dell'ammissibilità delle domande, gli interventi dovranno essere realizzati nei Comuni di Grado, Aquileia, Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Ruda, San Canzian d'Isonzo, Staranzano, Terzo di Aquileia e Turriaco;

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, gli interventi:

- a) relative all'efficientamento energetico, rispettano quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) ;
- b) relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che:
- b.1) sono dimensionati sul fabbisogno energetico dell'azienda, quindi destinati all'autoconsumo. Il fabbisogno energetico è determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato utilizzando parametri oggettivi e misurabili con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato;
- b.2) hanno una potenza non superiore a 0,3 MWe per gli impianti di digestione anaerobica e di 1 MWe per le altre tipologie;
- b.3) gli impianti di produzione di energia elettrica da biomassa prevedono l'utilizzo, compreso il fabbisogno per la conduzione dell'impianto, almeno, del 50 per cento dell'energia termica prodotta;
- b.4) qualora utilizzino l'energia solare, non consumano suolo;
- a) relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomassa di origine agricola, solida e liquida, gli impianti utilizzano solo scarti della produzione, reflui zootecnici e sottoprodotti, è escluso il sostegno alla produzione di energia con utilizzo di colture dedicate;
- b) che prevedono delle emissioni in atmosfera, tali emissioni sono sempre verificate e autorizzate dalle autorità competenti in materia, tenendo altresì in considerazione i Piani per la qualità dell'aria, ove previsti ;
- c) che prevedono la realizzazione di impianti idroelettrici sono realizzate nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita con decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).

Articolo 12 Sottointerventi non ammissibili

1. Non saranno ammissibili gli interventi che alla data della presentazione della domanda:

- a) riguardano progetti in corso;
- b) sono già portate a termine o completamente attuate.

2. Non saranno considerati inoltre ammissibili i seguenti interventi:

- a) che prevedono le short rotation e colture dedicate a biomassa in genere;
- b) inerenti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti che in entrata e in uscita non sono compresi nell'allegato I del Trattato dell'Unione Europea;
- c) inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che non sono di prevalente provenienza aziendale

3. Ai fini della verifica di cui al comma 1 lettera b), l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:

- a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
- b) per l'acquisto dei beni immobili: la data del contratto di compravendita;
- c) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
- d) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.

4. Ai fini di cui al comma 1 lettera b), si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

Articolo 13 Costi ammissibili

1. Saranno ammissibili, i costi:

- a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) imputabili all'operazione finanziata, ovvero con una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti.

2. Ai sensi degli articoli 35, 45 e 61 del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno ammissibili i seguenti elementi di costo:

- a) costi di elaborazione di piani aziendali, di piani ambientali;
- b) spese di personale: sono i costi derivanti da un contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore;
- c) spese per acquisizione di consulenze, servizi;
- d) spese per forniture;

3. Saranno considerati inoltre ammissibili i costi relativi a:

- a) acquisto di beni immobili funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale; l'acquisto di fabbricati è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata;
- b) costruzione, ampliamento, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale nonché realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi;
- c) miglioramenti fondiari;
- d) acquisto di nuovi impianti tecnologici, nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nuovi macchinari e attrezzature innovativi e funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene;
- e) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b) e c) nel limite del 10% di tali costi;
- f) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;

- g) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze.

Articolo 14 - Contributi in natura

1. I contributi in natura di carattere agronomico sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi, in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e:

- a) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali;
- c) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
- d) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;
- e) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;
- f) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.

2. Per lavori o prestazioni particolari non previsti nel prezzario per i lavori agricoli, il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel prezzario.

3. I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.

4. Saranno ammissibili solo le prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie o giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli.

5. Per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario per i lavori agricoli.

6. Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione.

Articolo 15 Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 e 14 non saranno considerati costi ammissibili:

- a) i costi sostenuti in data antecedente alla data della domanda di sostegno
- b) i costi che non sono previsti dal piano finanziario della strategia;
- c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
- d) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
- e) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- f) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;

- g) l'acquisto di animali, fatti salvi i casi ammessi esclusivamente per le attività didattiche e sociali riconducibili a quelli previsti per il tipo di investimento 1.5, alle medesime condizioni;
- h) gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- i) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- j) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
- k) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- l) gli interessi passivi;
- m) il ricorso al leasing;
- n) l'IRAP, i compensi per lavoro straordinario, gli assegni familiari, emolumenti arretrati, premi e altri elementi mobili della retribuzione;
- o) le spese sostenute per acquisto di beni e servizi forniti da soggetti facenti parte del partenariato e o da soggetti detenuti e controllati da soggetti partner;
- p) l'acquisto di terreni.

Articolo 16 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi relativi all'operazione oggetto della domanda dovranno essere congrui e ragionevoli.
2. La valutazione della congruità e ragionevolezza dei costi avverrà mediante la verifica della seguente documentazione presentata nelle modalità degli articoli 20 e 21:
 - a) **per investimenti materiali in beni immobili** o che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari:
 - a.1) progetti degli interventi previsti corredati da elaborati e tavole grafiche progettuali, eventuali layout e planimetrie relative alle particelle catastali interessate dagli interventi e depositati al fine dell'ottenimento dei necessari permessi, autorizzazioni o di altro atto di assenso previsti dalla normativa vigente;
 - a.2) relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
 - a.3) computi metrici estimativi, redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato, sulla base delle voci di costo contenute nei prezzi regionali dei lavori pubblici, dei lavori agricoli e delle forniture in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno o sulla base dei costi standard ove previsti;
 - a.4) per lavori o prestazioni particolari non previsti nei prezzi di cui al numero 3), mediante presentazione di analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato indipendente, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzi;
 - b) **per investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari** mediante la presentazione di:
 - b.1) almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità, forniti da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro, redatti su carta intestata, datati e contenenti i seguenti elementi:
 - b.1.1 i dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
 - b.1.2 la descrizione e la tipologia di macchina, attrezzatura, le specifiche tecniche/caratteristiche, la capacità produttiva e il prezzo unitario;
 - b.1.3 gli eventuali componenti accessori/optional e il loro prezzo unitario;
 - b.1.4 il prezzo complessivo;
 - b.1.5 i tempi di consegna;
 - b.1.6 il periodo di validità del preventivo, se del caso confermato dalla ditta fornitrice e l'eventuale garanzia.

b.2) una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base del rapporto costi/benefici e dei seguenti parametri tecnico – economici:

b.2.1 completezza delle caratteristiche funzionali;

b.2.2 capacità di lavoro e della produzione;

b.2.3 tempi di consegna;

b.2.4 caratteristiche riferite al consumo energetico o al rispetto dell'ambiente;

b.2.5 assistenza tecnica,

b.2.6 altri pertinenti criteri come rilevabili dai preventivi.

b.3) qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

b.4) in caso di acquisto di macchinari, attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, la valutazione di congruità viene fatta sulla base di documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o tre preventivi redatti con le modalità sopra indicate, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la congruità del costo.

b.5) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

- c) **per i costi generali**, in assenza di prezziari di cui alla lettera a), punto 3), la valutazione di congruità viene fatta sulla base di quanto disposto al precedente comma 2), lettera b.1);
- d) **per i costi di investimento immateriali**, la valutazione di congruità viene fatta sulla base di quanto disposto al precedente comma 2), lettera b.1);
- e) **per i contributi in natura**, la valutazione di congruità avviene sulla base dell'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo autorizzato che dimostri che:

e.1) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo di cui al comma 2, lettera a), numero 3;

e.2) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola, con l'esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali;

e.3) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;

e.4) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore, per la valutazione degli interventi relativi al tipo di operazione considerata;

e.5) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;

e.6) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.

3. In sede di rendicontazione la congruità e ragionevolezza dei costi sostenuti è dimostrata allegando alle domande di pagamento, in acconto e saldo:

- a) i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati; ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso, derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo con applicazione dei prezzi del computo metrico estimativo e le fatture presentate;
- b) ove previsti, i costi standard mediante applicazione degli stessi alle superfici oggetto di intervento.

4. Il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione,

conclusione e rendicontazione delle opere non è superiore a quello derivante dall'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Non sono previsti a finanziamento i costi rendicontati in difformità a quanto indicato dal comma 3.

6. Il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso.

7. A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), voce ii) del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione, per le operazioni sostenute a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la verifica della ragionevolezza dei costi può essere effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento.

Articolo 17 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico dei beneficiari e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017.

2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:

- a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
- b) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e nel caso di richiesta di contributi concessi a titolo "de minimis", ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso pari a 200.000,00 euro riguardante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

3. Il mancato rispetto di cui al comma 1. e 2. comporta la decadenza del sostegno. Il servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate ed il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente percepiti.

Articolo 18 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico dei beneficiari e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017.

2. Il mancato rispetto di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. Il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Articolo 19 Documentazione da allegare alla domanda di saldo

1. Il richiedente, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione, dovrà consegnare al Capofila la seguente documentazione:

- a) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
- b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale;
- c) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta di acconto;
- d) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
- e) per gli investimenti:

- e.1) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati; ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi indicati nella documentazione di cui al comma 2. lettera a) punto 3) dell'articolo 15 (congruità e ragionevolezza dei costi) e delle fatture presentate. In ogni caso il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
- e.2) relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dal capofila;
- e.3) documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita ove necessario (i.e.: agibilità, collaudi, certificazione energetiche);
- e.4) copia dei contratti relativi all'acquisto di fabbricati;
- e.5) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
- e.6) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori;
- e.7) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
- e.8) per interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
- e.9) per interventi nella trasformazione o nella commercializzazione di prodotti, copia del modello IVA relativo all'anno d'imposta precedente alla presentazione della domanda di pagamento e copia delle fatture relative ai prodotti acquistati da terzi;
- e.10) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenente la descrizione dell'operazione realizzata.
 - f) relazione, redatta dal tecnico incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
 - g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE

Articolo 20 Presentazione della domanda:

1. Il richiedente **entro le ore 12 del 10 settembre 2018** presenta la domanda di adesione al partenariato Mar e Tiaris e accesso individuale al tipo di investimento 1.1 – Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole (4.1.1), secondo la seguente modalità:
 - a) compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec comune.grado@certgov.fvg.it, la domanda redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all'allegato B) corredato dalla documentazione di cui all'articolo 21.
 - b) L'oggetto dovrà indicare la seguente dicitura: "DOMANDA DI ADESIONE ALLA STRATEGIA DI COOPERAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE MAR E TIARIS E ACCESSO INDIVIDUALE AL TIPO DI INVESTIMENTO 1.1 – (4.1.1) DEL P.S.R. 2014-2020 REGIONE AUTONOMA FVG"
2. All'interno della domanda di cui al comma 1, lettera a) – Allegato B – è inserita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti per l'accesso all'aiuto; ad essa dovranno essere allegati:
 - a) fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

- b) eventuale delega alla sottoscrizione della domanda e dell'accordo di cui all'Allegato A - Modello di Accordo di cooperazione da parte degli altri soci nel caso di impresa condotta in forma societaria.
- c) Allegato C - Dichiarazione "de minimis" (compilata e sottoscritta)
- d) Allegato D – Scheda di Progetto
- e) eventuale Allegato E – Dichiarazione del beneficiario di disponibilità delle aree
- f) eventuale Allegato F – Dichiarazione di assenso da parte del soggetto proprietario dei fondi
- g) documentazione di cui agli articoli 16 e 21 del bando

3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.

4. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico comporta l'archiviazione della domanda di sostegno.

5. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva la possibilità di integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 7/2000.

6. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC all'indirizzo: comune.grado@certgov.fvg.it.

7. Il beneficiario può presentare un'unica domanda di adesione al partenariato con finanziamento a valere sulla strategia di cooperazione e sviluppo territoriale Mar e Tiaris, scegliendo uno degli investimenti messi a bando dal Capofila. Le eventuali altre domande di finanziamento per lo stesso progetto, successive alla prima, non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 21 Documentazione da allegare alla domanda di adesione e finanziamento

1. Unitamente alla documentazione di cui all'articolo 16 (Congruità e ragionevolezza dei costi) il richiedente presenta la scheda di Progetto (Allegato D) contenente le seguenti informazioni:

- a) la descrizione delle operazioni e degli interventi proposti, compresi quelli inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse;
- b) un dettagliato piano finanziario;
- c) la descrizione degli investimenti immateriali programmati con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio;
- d) un dettagliato cronoprogramma di realizzazione degli interventi programmati;
- e) l'identificazione e la quantificazione dei lavori effettuati sotto forma di contributi in natura.

Articolo 22 Istruttoria di selezione della domanda

1. Il Comune di Grado, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:

- a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione;
- b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
- c) che le operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alla strategia "Mar e Tiaris", agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
- d) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:
 - d.1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;

- d.2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
- d.3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
- d.4) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;
- d.5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza;
- e) che le operazioni non comportano effetti negativi sull'ambiente come attestato dalla documentazione allegata alla domanda di sostegno.

2. Il Comune di Grado richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, assegnando al beneficiario un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Il Comune di Grado, entro il termine di cui al comma 1, approva e pubblica la graduatoria sugli avvisi del sito www.gradoambiente.it.

Articolo 23 Criteri di selezione

1. Le domande pervenute verranno inserite in una specifica graduatoria a punteggio che terrà conto:
 - a) dello sviluppo di filiere corte e mercati locali (con preferenza per la vendita diretta dei prodotti aziendali)
 - b) delle positive ricadute ambientali e climatiche, dando priorità agli interventi che maggiormente rispondono all'esigenza di un uso efficace delle risorse in termini di sostenibilità ambientale e di contrasto ai cambiamenti climatici quali:
 - riduzione uso del suolo (ristrutturazione immobili esistenti anziché nuove costruzioni);
 - miglioramento tecniche di distribuzione fertilizzanti e fitofarmaci, favorendo maggiore efficacia degli input, contenimento delle emissioni e degli effetti "deriva" nell'ambiente
 - diffusione e miglioramento delle tecniche di agricoltura conservativa quali la minima lavorazione, semina sul sodo, gestione cover crops, gestione residui colturali e attenuazione compattamento dei suoli;
 - migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento;
 - migliore situazione nella depurazione scarichi dei processi produttivi aziendali;
 - efficientamento energetico dei processi produttivi (privilegiando quelli che minimizzano la necessità di approvvigionamento degli impianti e la necessità di trasporto con ricadute positive in termini ambientali);
 - migliore situazione nell'impiego di combustibili fossili per il riscaldamento nei processi produttivi;
 - c) degli interventi realizzati da giovani (in ordine decrescente giovani al primo insediamento e giovani);
 - d) dell'adesione a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria, per gli interventi finalizzati all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi;
 - e) del settore produttivo, per interventi che maggiormente rispondono ai fabbisogni e necessità del settore lattiero caseario e della zootecnica.

2. La soglia di ingresso ai fini dell'ammissibilità è l'ottenimento del punteggio di **35**.

Articolo 24 Graduatoria

1. La graduatoria ha validità per tutta la durata della strategia.
2. Le aziende agricole ammesse al finanziamento saranno convocate per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma e la documentazione inviata, unita ai progetti presentati, saranno allegati alla domanda di

sostegno che il Comune di Grado presenterà secondo quanto stabilito dal Bando di invito a presentare le strategie di operazione per lo sviluppo territoriale approvato con DGR n. 788 del 21.03.2018.

3. Le aziende agricole ammesse in graduatoria ma non al finanziamento potranno aderire ugualmente alla Strategia sottoscrivendo l'Accordo di Programma e resteranno in graduatoria nel caso si aprano nuove possibilità di finanziamento.

4. La domanda di sostegno e la relativa documentazione allegata verrà valutata secondo quanto previsto dalla struttura responsabile di misura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

5. Le eventuali integrazioni richieste dalla struttura responsabile di misura verranno inoltrate dal Capofila nei tempi e nei modi indicate dalla Regione, pena di esclusione dalla valutazione.

6. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:

- a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
- b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
- c) rinunciare al sostegno.

Articolo 25 Allegati

1. Sono allegati al presente bando i seguenti documenti:

- Allegato A - Modello di Accordo di cooperazione da parte degli altri soci nel caso di impresa condotta in forma societaria.
- Allegato B - Domanda per l'adesione alla strategia di cooperazione e sviluppo territoriale Mar e Tiaris e accesso individuale al tipo di investimento 1.1
- Allegato C - Dichiarazione "de minimis" (compilato e sottoscritto)
- Allegato D - Scheda di Progetto
- Allegato E - Dichiarazione del beneficiario di disponibilità delle aree
- Allegato F - Dichiarazione di assenso da parte del soggetto proprietario dei fondi
- Allegato G - Criteri di attribuzione punteggio
- Allegato J - Linee di indirizzo per gli interventi di recupero e valorizzazione delle architetture rurali, con particolare riguardo all'uso del legno